

## **“Casa popolare” e separazione personale dei coniugi**

di MARIO RENNA

La Corte di Cassazione ha, recentemente, confermato che l’assegnazione in locazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica, ancorché disposta in relazione alla consistenza del nucleo familiare dell’assegnatario, attribuisce un diritto personale del quale è esclusivo titolare soltanto l’assegnatario.

La controversia originava dal decreto di rilascio dell’immobile popolare notificato alla ricorrente, legalmente separata dall’assegnatario. Quest’ultimo era decaduto dall’assegnazione, poiché nei suoi confronti veniva disposto l’allontanamento dalla casa coniugale.

Sia in primo grado che in appello venivano respinte le doglianze della ricorrente e precisato che, secondo la normativa nazionale e quella pugliese regionale, l’assegnatario del diritto di abitare la casa coniugale in sede di separazione o divorzio subentra sì nell’assegnazione dell’alloggio, con conseguente volturazione del contratto di locazione, ma che nella specie il giudice della separazione nulla aveva disposto per l’assegnazione della casa coniugale.

Attraverso il ricorso in Cassazione, la ricorrente ha voluto rimarcare che, sulla scorta dell’avvenuta dichiarazione da parte dell’assegnatario circa la composizione del proprio nucleo familiare, doveva intendersi operante l’estensione dei diritti e obblighi derivanti dall’assegnazione all’intero nucleo familiare, rimanendo il coniuge separato solo formalmente assegnatario dell’alloggio. A detta della ricorrente, malgrado la separazione personale, la medesima non aveva perso il diritto di abitare presso l’alloggio in questione, richiamando il diritto di abitazione così come previsto dagli artt. 1022 e 1023 c.c. e, inoltre, facendo leva sul suo carattere costituzionale a garanzia dell’interesse collettivo della famiglia. Infine, la ricorrente ha precisato che, dopo l’ordine di allontanamento del marito dalla casa coniugale, gli unici titolari dell’assegnazione erano la medesima e il nucleo familiare.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, ha confermato quanto espresso dalle Corti territoriali, rilevando che il giudice della separazione non ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente, sicché l’ente gestore non doveva provvedere ad alcuna volturazione in favore della ricorrente, rimanendo l’alloggio assegnato al beneficiario originario. Più precisamente, la Corte di Cassazione, in linea con i precedenti arresti giurisprudenziali in materia, ha confermato la natura del diritto all’alloggio popolare, stabilendo che esso si traduce in un diritto personale ed esclusivo dell’assegnatario (Cass., 19 giugno 2008, n. 16627 e 26 giugno 2007, n. 14741; nonché Cass., 24 aprile 2003, n. 6588).